



Regione Lombardia

DECRETO N° 3963

Del 18.04.07

Identificativo Atto n. 408

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE E DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'AVVIO SPERIMENTALE DA PARTE DELLE PROVINCE DELL'UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI RAPPORTI DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 22/2006 (ART. 4).

*L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.*



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", ed in particolare l'articolo 4, comma 2, lett.e) che attribuisce in via esclusiva alle province le funzioni amministrative concernenti l'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni, mediante l'utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione;

RICHIAMATO il comma 6-ter dell'articolo 4-bis del d.lgs. 181/2000, come introdotto dal comma 1184, dell'articolo 1 della legge 296/2006 che dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l'obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro per l'inoltro delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro;

EVIDENZIATO che il citato art. 6-ter del d.lgs. 181/2000 rinvia ad apposito decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, la definizione dei moduli per le comunicazioni, nonché le modalità di trasferimento dei dati e i relativi tempi di applicazione, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro sul territorio nazionale;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2007 concernente "Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006 n. 296 -Legge finanziaria 2007)- Primi indirizzi operativi-, la quale prevede la possibilità per le Regioni, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento interministeriale, di anticipare in via sperimentale l'utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento;

DATO ATTO che le province lombarde, nell'ambito delle azioni di sviluppo e completamento dei sistemi informativi dedicati alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro, hanno realizzato il sistema informativo lavoro denominato "SINTESI" nonché i relativi moduli necessari all'interconnessione ed alla collaborazione applicativa con il sistema informativo regionale di Borsa Lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, attivando servizi sperimentali di ricezione telematica delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro;

RILEVATO che le strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro hanno definito le modalità operative e le specifiche tecniche per l'avvio sperimentale da parte delle province dell'utilizzo del canale telematico per gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro" di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il parere favorevole sia del Comitato Istituzionale di Coordinamento che della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, rispettivamente nelle sedute del 19 e 20 marzo 2007;

VALUTATO quindi di dare avvio ad una fase sperimentale di utilizzo del canale telematico attraverso "SINTESI", quale unica modalità di adempimento dei datori di lavoro pubblici e privati;

VISTA la l.r. 16/96 "Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza e della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di approvare le modalita' operative e le specifiche tecniche per l'avvio sperimentale da parte delle province dell'utilizzo del canale telematico per gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro" di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto alle province per gli adempimenti di competenza.

Roberto Albonetti

Modalità operative e specifiche tecniche per l'avvio sperimentale da parte delle province dell'utilizzo del canale telematico per gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro.

Premessa:

- La legge regionale 22 del 2006 (art. 4) ha attribuito, tra l'altro, alle province in via esclusiva, le funzioni amministrative relative all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli Enti Pubblici Economici e delle Pubbliche Amministrazioni delle comunicazioni obbligatorie a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, conformi alle specifiche tecniche della Regione.
- La legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto dal 1 gennaio 2007 novità in materia di comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro riguardanti:

ampliamento dei Soggetti obbligati - Viene estesa l'obbligatorietà delle comunicazioni di assunzione a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché Ente Pubblico e Pubblica Amministrazione, titolare del rapporto di lavoro;

tempi di comunicazione - La comunicazione di assunzione deve essere inviata, di regola, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro mediante documentazione avente data certa di trasmissione;

ampliamento delle tipologie di rapporto di lavoro - Viene estesa l'obbligatorietà delle comunicazioni relative all'instaurazione, alla trasformazione ed alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile alle seguenti tipologie: lavoro subordinato, lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione con apporto lavorativo, tirocinio di formazione ed orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilati.

- Già da tempo le Province lombarde, nell'ambito delle azioni di sviluppo e completamento dei sistemi informativi dedicati alla gestione dei servizi al lavoro e delle politiche attive, hanno realizzato il Sistema Informativo Lavoro denominato "SINTESI" nonché i relativi moduli necessari all'interconnessione ed alla collaborazione applicativa con il sistema informativo regionale di Borsa Lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, attivando servizi sperimentali di ricezione telematica delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
- La Regione, quindi, intende anticipare in via sperimentale l'utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento dei datori di lavoro con le modalità di seguito specificate. Ciascuna provincia potrà individuare la data di avvio della sperimentazione, comunque non oltre 180 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni.

- Le comunicazioni dovranno essere inviate con il sistema telematico SINTESI e sono relative a:
 1. instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
 2. trasformazione di un rapporto di lavoro, inclusa la proroga del termine inizialmente fissato per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
 3. cessazione dei rapporti di lavoro;
 4. prospetto informativo ex l. 68/99.
- Per l'accesso e l'autenticazione di "SINTESI", i datori di lavoro dovranno richiedere, attraverso la procedura di registrazione on-line, le credenziali di accesso al servizio, indicando i dati di identificazione del datore di lavoro. Gli uffici provinciali, verificata la richiesta di registrazione, rilasciano le chiavi di accesso al sistema (username e password) inviandole all'indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro nella "registrazione on-line".
- Effettuata la registrazione, i datori di lavoro possono accedere al servizio sia mediante le chiavi di accesso ricevute, sia mediante la Carta Regionale dei Servizi o altra carta di identificazione elettronica rilasciata da altra autorità di certificazione accreditata (quale, ad esempio, Infocamere, Postecom).
- I datori di lavoro possono individuare unità di personale specificamente adibito all'invio delle comunicazioni, previa registrazione delle stesse a "SINTESI".
- I datori di lavoro possono delegare l'esercizio delle attività in argomento ai soggetti previsti ai sensi di legge. La delega deve essere sottoscritta dal datore di lavoro e fatta pervenire alla provincia competente, di regola, attraverso "SINTESI", previa sottoscrizione del relativo atto con firma digitale.
- I soggetti delegati accedono al servizio e provvedono ad inviare le comunicazioni con le stesse modalità dei datori di lavoro.
- I datori di lavoro ed i loro delegati, all'atto della compilazione delle comunicazioni obbligatorie, potranno disporre delle informazioni anagrafiche già presenti nella banche dati di SINTESI e saranno pertanto agevolati nella compilazione dei relativi moduli.
- Ai datori di lavoro ed ai loro delegati, a conferma e ricevuta dell'avvenuto invio delle comunicazioni, SINTESI assegna un numero di protocollo, che viene apposto sul frontespizio della comunicazione predisposta per la stampa.
- In caso di errata comunicazione, i datori di lavoro possono inviare, sempre per via telematica, non oltre i 15 giorni successivi, una comunicazione di rettifica o annullamento della comunicazione originale. Il sistema di ricezione conserva e mantiene traccia di tutte le comunicazioni ricevute per le eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti strutture regionali.
- Le comunicazioni inviate oltre i termini previsti dalla legge saranno in ogni caso registrate da "SINTESI", per consentire alle Province di darne comunicazione ai competenti organi ispettivi per gli adempimenti di competenza.

- Per tutto il periodo di sperimentazione:
 1. le Province potranno attivare servizi di supporto alle imprese per la compilazione e l'invio delle comunicazioni al fine di permettere a tutti i datori di lavoro di poter adempiere all'obbligo di comunicazione in situazione di urgenza e di difficoltà o impossibilità di utilizzare l'ordinaria modalità telematica.
 2. i datori di lavoro domestici potranno utilizzare modalità di trasmissione diverse da "SINTESI", purché risultino idonee a documentare la data certa in cui la trasmissione della comunicazione è stata effettuata.
- La trasmissione delle comunicazioni di assunzione sintetiche d'urgenza di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996 n. 608, è consentita anche con modalità di trasmissione diverse da quella telematica, purché idonea a documentare la data certa di trasmissione delle comunicazioni.
- Le Province dovranno dare evidenza sui propri siti web dei livelli di servizio erogati e di tutti gli eventi di forza maggiore che hanno causato una indisponibilità del servizio. In caso di indisponibilità per periodi superiori alle 6 ore nell'arco di una giornata, saranno accettate tutte le comunicazioni inviate per via telematica entro il primo giorno lavorativo successivo a quello previsto per legge.